

PIETRO ZANELLI

LE « SINERGIE EDITORIALI » NEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO

SOMMARIO 1. Premessa. — 2. Il fenomeno. — 3. Il quadro delle problematiche di interesse giuridico: a) le problematiche giuslavoristiche; a') contrasti con la legge di riforma dell'editoria; a'') contrasti con la legge 1369/1960 sul divieto di intermediazione di manodopera. — 4. (*segue b*) problematiche di diritto d'autore; b') del diritto morale; b'') dei diritti di utilizzazione economica. — 5. Una sintetica proposta.

1. PREMESSA.

In questo commento « a caldo » di uno degli articoli più significativi del contratto di lavoro giornalistico recentemente stipulato intendo unicamente ipotizzare possibili contrasti del sistema delle sinergie, regolato in tale art. 43, con le norme di legge presenti nel nostro ordinamento. Norme che non delegano alla contrattazione la possibilità di deroghe *in peius* in quanto risalenti, tra l'altro, ad epoche in cui la gerarchia delle fonti era rigidamente nel senso della inderogabilità del contratto alla legge.

2. IL FENOMENO.

Il testo del contratto collettivo null'altro dice su che cosa siano le sinergie editoriali se non che si tratta di una « utilizzazione plurima del materiale giornalistico realizzata anche con l'impiego di sistemi informatici e telematici » nell'ambito delle imprese in forma di gruppo.

Dati di comune esperienza contribuiscono ad arricchire tale nozione: nelle imprese in forma di gruppo la o le testate a rilevanza nazio-

* Questo lavoro riproduce con alcuni adattamenti un parere *pro veritate* reso dall'A. in occasione del rinnovo contrattuale. Si riportano per comodità appendice il testo de-

gli artt. 43 e 4 del CCNL definitivamente approvato dalle Federazioni dei Giornalisti (FNSI) e degli Editori (FIEG) alla fine di luglio 1991.

nale forniscono alle testate locali i servizi di interesse nazionale, oppure si scambiano fra loro i servizi; ancora, sempre nelle imprese in forma di gruppo viene creata un'agenzia che fornisce ai vari giornali del gruppo i servizi di rilievo maggiore; infine sempre in dette strutture vengono realizzati supplementi settimanali unici per le varie testate, quasi « in comunione » fra le stesse¹.

3. IL QUADRO DELLE PROBLEMATICHE DI INTERESSE GIURIDICO.

È opportuna innanzitutto una suddivisione delle problematiche giuridiche create dal sistema delle sinergie in a) *problematiche giuslavoristiche*; e b) *problematiche attinenti al diritto d'autore*.

All'interno delle prime possiamo distinguere: a') i possibili contrasti con la legge sull'editoria; a'') i possibili contrasti con la legge n. 1369 del 1960 sul divieto di intermediazione di manodopera.

Sul primo di questi punti si rileva il contrasto tra la soggettività di parte imprenditoriale avuta presente un po' in tutto il *corpus* normativo della legge 416/81 e successive modifiche, il quale riconosce piena cittadinanza anche al gruppo d'imprese, e la soggettività pure di parte imprenditoriale considerata nel contratto collettivo, il quale all'art. 1 parla, senza specificare, di « editori », ma allude alla singola società proprietaria della testata e non anche al gruppo.

L'art. 43 nella formulazione in discussione inserisce una inedita nozione di testate « appartenenti o comunque collegate a gruppi editoriali », o a « consorzi di testate » ma le inserisce per una funzione solo organizzativa imprenditoriale (lo scambio dei materiali) e non anche per la funzione giuslavoristica di spostare le norme di soggettività imprenditoriale dall'azienda al gruppo.

È vero che nel campo del lavoro giornalistico già la legge 416/81 aveva introdotto — a mio parere anche a fini giuslavoristici — la nozione di gruppo; che viene dunque ad esistere come soggetto a tutti gli effetti datore di lavoro.

Tuttavia dalla lettura delle norme del contratto appare chiaro che si dà per scontata l'interpretazione opposta, come sopra prospettata (meramente organizzativa/imprenditoriale). Infatti se il gruppo fosse il datore di lavoro, perché dire in calce all'art. 4 del CCNL (v. nota (*)) che le riduzioni di organici andranno valutate pensando alle possibilità di assorbimento in altre testate edito o controllate dallo stesso editore prima di adire alle norme della CIG (artt. 33-37 legge 416/1981)?

¹ Così, in sintesi, su questo piano definitorio, quanto è stato osservato da D. D'AMATI, *Il lavoro del giornalista*, Padova, 1989, p. 165 in sede di commento al primo Contratto

Collettivo (quello del 1988) che organicamente creava una disciplina sulle « economie di gruppo ».

Del resto ben sappiamo che nel nostro ordinamento lavoristico in generale la forma di gruppo è ancora mancante di regolamentazione e lasciata all'interpretazione giurisprudenziale del caso singolo, così da consentire tutta una serie di possibili economie delle imprese: dalla libertà di licenziamento alla frantumazione di istituti retributivi².

È una tendenza naturale quella dell'imprenditore di riunirsi in gruppo, o scomporsi in parte di un gruppo con inevitabili conseguenze sul piano della sottrazione a certi livelli di tutela legale delle condizioni di lavoro, così come è una tendenza generale quella opposta ma complementare dei sindacati dei lavoratori a cercare di recuperare potere nel contratto e quindi maggior voce nel campo delle scelte d'impresa attraverso il sistema della procedimentalizzazione dei poteri imprenditoriali.

Ma questa duplice tendenza è già fuori del campo strettamente giuridico e va a spaziare nel campo delle relazioni industriali.

Sul secondo dei punti indicati, quello relativo al contrasto con il divieto di intermediazione di manodopera allo stato — nel campo giuslavoristico in generale — l'unico argine alla utilizzazione dei lavoratori da parte di terzi (fittizi) imprenditori che siano parte di un gruppo è contenuto nella legge 1369/60 che vieta l'intermediazione di manodopera ricostruendo con effetto reale il rapporto in capo all'effettivo datore di lavoro.

Tale normativa tende sempre di più ad essere dimenticata e disapplicata di fronte alle più recenti e nuove forme di strutturazione imprenditoriale. A volte giustamente allorché si tratti di rapporti imprenditoriali genuinamente paralleli³. Ma non è certo questo il caso.

Il vecchio art. 14 riguardante la cessione di articoli sicuramente non contrastava con tale normativa: l'articolo era confezionato per un giornale e ceduto ad un altro anche se sulla base di accordi previamente intercorsi fra le testate. Era in sostanza una cessione di un prodotto, non di manodopera intellettuale.

Nel « sistema integrato » delle sinergie editoriali vi è una adibizione dell'uomo a produrre per l'agenzia o per le varie testate in via continuativa e *ratione materiae* (gli articoli di rilievo nazionale etc.).

In primo piano, nonostante le testuali espressioni della norma di « materiale giornalistico », qui è sicuramente *l'attività del lavoratore e non il prodotto*; attività che viene canalizzata da un datore di lavoro fittizio alla utilità di più datori o un gruppo effettivi utilizzatori. Si tratta di una situazione complessiva che viola lo spirito della legge 1369/60 e precisamente l'art. 1 della stessa: tutto il tono e la sostanza della norma e il diretto legame delle disposizioni in esso

² ZANELLI (a cura di), *Gruppi di imprese e nuove regole*, Milano, 1991.

³ Su questi temi v. ZANELLI, *Decentra-*

mento produttivo, voce del *Digesto* IV edizione, Torino, 1990.

contenute coi livelli occupazionali di cui si è detto a proposito nella nota all'art. 4 richiamano alla mente un po' troppo direttamente le situazioni di svuotamento dimensionale legate alla realtà che volle combattere quel testo di legge, cioè il decentramento produttivo.

Tale legge è peraltro sanzionata anche penalmente e i suoi precetti sono certamente inderogabili da parte del contratto.

4. (SEGUE B) PROBLEMATICHE DI DIRITTO D'AUTORE.

Quanto alle problematiche attinenti al diritto d'autore la mia impressione è che mentre il complesso normativo contrattuale degli artt. 8, 9 e 14 si muove in attuazione e nel rispetto del sistema della legge n. 633 del 1941 (v. quanto scrissi nel commento da me curato al CCNL)⁴ il disposto dell'art. 43 ne violi in più punti i precetti. Sia con riguardo al diritto morale sia con riguardo a quello patrimoniale d'autore.

b') *Cominciamo dal diritto morale d'autore.*

Occorre peraltro, fare una distinzione fra prestazioni tutelabili dal diritto d'autore e prestazioni non tutelabili: la nozione fondamentale in materia è quella di « creatività ». Essendo l'attività giornalistica composta di diverse fasi (raccolta di dati, loro verifica e interpretazione, elaborazione e divulgazione), occorre distinguerle, per scorgere qual è la materia che rientra nel diritto d'autore e quale invece deve osservare esclusivamente regole di concorrenza economica⁵.

Venendo al nostro tema, certamente, dalla definizione sopra esposta di sinergia, non si può pensare che si tratti solo di utilizzare e modificare piccole notizie o materiale insignificante dal punto di vista giornalistico.

Vediamo, allora, in sintesi la normativa di legge con particolare riguardo ai giornali: balza subito evidente la contraddizione contenuta nella disciplina delle opere collettive all'art. 41, legge n. 633 del 1941, rispetto alle disposizioni generali della legge stessa. Il testo dell'art. 41 dice, infatti: « Senza pregiudizio dell'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 20, il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla *natura* e dai *fini* del giornale. Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo ». Tale articolo, pur facendo salvo il disposto dell'art. 20 della stessa legge (sulla immutabilità delle opere

⁴ ZANELLI (a cura di), *Il contratto dei giornalisti*, Bologna, 1980, p. 8 ss.

⁵ SANTORO, *Attività giornalistica e crea-*

tività: dati e spunti preliminari, in *Dir. autore*, 1974, p. 1 ss.

protette dal diritto morale di autore in generale), garantisce al direttore del giornale il diritto « ad introdurre quelle modificazioni *di forma* che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale ». Si osserva che se col termine « natura del giornale » si è voluto escludere il contenuto ideologico riferendosi a caratteri non di sostanza, il discorso si sposta, invece, sull'elemento ideologico quando si accenna ai « fini del giornale »⁶. L'indisponibilità del diritto morale viene così parzialmente derogata per le esigenze del giornale.

Il primitivo progetto della legge n. 633/1941 riservava, invece, l'intero diritto morale all'autore — lavoratore subordinato, senza distinguere i vari contenuti di esso, come ha poi fatto la definitiva formulazione. Fu il timore di assicurare una troppo ampia tutela degli interessi del lavoratore in confronto a quelli del datore di lavoro, che portò alla decisione di adottare la formulazione sopra esposta.

Problema di fondo, a livello interpretativo, è lo stabilire se esistano — e quali siano nel caso — le esigenze alle quali possano essere sacrificati gli aspetti della personalità del singolo giornalista (diritto alla integrità e diritto alla pubblicazione del proprio servizio) che sono contenuti in questo diritto morale.

Si tratta di vedere, in altri termini, se queste esigenze possano trovarsi nella tutela del diritto dell'autore nell'intera opera collettiva (art. 7, comma 1, legge n. 633), ovvero nella garanzia della proprietà dei diritti patrimoniali (ma evidentemente anche morali) di colui che ha avuto l'iniziativa di creare il giornale (e che dunque non è un semplice stampatore) e detiene i mezzi di produzione (art. 39 legge n. 633).

Nessuno dei due diritti in questione possiede una forza tale da comprimere, come è in effetti compreso nella legge del 1941, il diritto morale del singolo autore: è escluso in primo luogo che possieda tale efficacia il diritto di proprietà dell'editore. L'editore - proprietario dei mezzi di produzione non acquista, come nel campo delle invenzioni (art. 2125 cod. civ.), il diritto originario d'autore (sia morale sia patrimoniale) ma acquista semmai solo derivatamente dal direttore il diritto « sul tutto », inteso come l'insieme dei singoli diritti di utilizzazione economica degli articoli e servizi contenuti nel giornale. In secondo luogo il diritto del direttore « sul tutto » è un diritto affievolito in quanto il « nesso inscindibile che lega l'autore alla propria opera, il romanziere al suo romanzo, l'articolista del saggio che sarà pubblicato su un foglio periodico è molto più stretto e immediatamente percettibile dell'altro che lega il direttore all'opera collettiva, della cui creazione sono partecipi molti autori delle singole parti ».

La « scelta che il direttore dell'opera compie è una *creazione minore* cui deve corrispondere e corrisponde una protezione attenuata », e

⁶ SANTORO, *op. cit.*, pp. 16, 17 e 18.

« la minore intensità della protezione è dimostrata: dal fatto che la durata di essa non è nella legge legata alla vita del considerato autore, come avviene per le opere dell'ingegno », ma ha un termine di trent'anni dalla pubblicazione e dall'attribuzione del diritto di utilizzazione economica all'editore »⁷.

Naturalmente tutto quanto detto sopra non riguarda allo stesso modo i giornali di partito, che sono aziende particolari, « di tendenza » per le quali più o meno esplicitamente nel nostro ordinamento scattano meccanismi derogatori alla disciplina comune.

b ") Passando ai *diritti di utilizzazione economica*, ai diritti patrimoniali d'autore, è ovvio che su questo piano la protezione è attenuata per il lavoratore subordinato — autore, proprio in quanto l'attività d'autore è l'oggetto della prestazione. Tuttavia attenuata non significa annullata: il diritto patrimoniale resta in parte anche all'autore come testimoniano anche gli artt. 38 ss. della legge 633/1941.

Pertanto a una diversa e inedita utilizzazione del lavoro deve corrispondere un compenso adeguato al maggiore o comunque diverso sfruttamento dell'opera giornalistica.

In mancanza di ciò ogni pattuizione resta nulla in quanto priva di causa di scambio. Insomma il prodotto giornalistico non è un prodotto qualunque ma è un prodotto tutelato *ex lege* cosicché la rinuncia a detta tutela deve necessariamente essere onerosa.

Concludendo sul punto va detto che il disposto sulla normativa del diritto di autore ha un carattere certamente di minore imperatività rispetto a quello della legge 1369/60 e pertanto una deroga (collettiva o individuale) mediante contratto è certo possibile. Tuttavia tale deroga deve necessariamente essere accompagnata (come avviene ad esempio nell'art. 14) da un compenso, da una monetizzazione.

Certamente nel testo del contratto approvato non appare alcuna contropartita di carattere economico alla cessione dei pezzi usati nel programma di integrazione. Ove pertanto non provveda in tal senso la contrattazione aziendale o quella individuale, la rinuncia ai diritti d'autore contenuta nell'art. 43 del contratto risulta una rinuncia nulla.

5. UNA SINTETICA PROPOSTA.

In conclusione relativamente alle problematiche affrontate *sub a)* occorre indirizzare la norma contrattuale in modo che il sistema sulle sinergie non andasse a violare i disposti della legge 1369/60 eli-

⁷ JARACH, *Diritto d'autore e diritti di utilizzazione economica dell'opera collettiva*, in *Foro pad.*, 1949, p. 582 ss.

minando ogni interposizione delle imprese facenti parte del gruppo o collegate; relativamente a quelle affrontate *sub b*) occorre che ogni rinuncia (collettiva o individuale) a diritti d'autore venisse ad avere una controprestazione, un corrispettivo.

Cambiando poi radicalmente la prospettiva critica finora seguita, il testo contrattuale avrebbe potuto porsi maggiormente in linea coi più recenti sviluppi della contrattazione negli altri settori e sviluppare meglio la procedimentalizzazione dei poteri imprenditoriali e gli obblighi a carico delle imprese.

Certe le procedure previste nei commi 7 e 8 dell'art. 43 prevedono obblighi di comunicazione da parte degli editori a una commissione paritetica avente poteri di esprimere pareri sulla conformità alle norme contrattuali.

Tuttavia il confronto in sede aziendale resta alquanto limitato: esso riguarda soltanto i problemi applicativi del piano già adottato, e in nessun aspetto la decisione se adottare il piano oppure no.

APPENDICE

ART. 43. ECONOMIE DI GRUPPO ED INTERAZIENDALI (sinergie editoriali).

L'utilizzazione plurima del materiale giornalistico (sinergie editoriali) realizzata anche con l'impiego di sistemi informatici e telematici da parte di testate (quotidiani, periodici, agenzie di informazioni) appartenenti o comunque collegate a gruppi editoriali o consorzi di testate, deve essere diretta all'economicità delle gestioni, al recupero produttivo, allo sviluppo del pluralismo, al miglioramento della qualità dell'informazione, all'ampliamento della diffusione dei giornali e delle aree di mercato facilitando anche la nascita di nuove iniziative, in una prospettiva di tutela dell'occupazione ed avendo riguardo alla valorizzazione della professionalità giornalistica ed alle caratteristiche tipiche delle testate interessate.

Il programma di integrazione o di supporto del materiale giornalistico redazionale delle singole testate, impostato dai gruppi o aziende sulla base del piano editoriale alla cui definizione partecipano i direttori delle testate interessate, deve essere attuato, nel rispetto della piena autonomia dei direttori ai sensi dell'art. 6 e del ruolo attivo delle redazioni interessate, promuovendo la equilibrata valorizzazione delle risorse professionali.

In tal senso l'utilizzo del materiale messo a disposizione della redazione con il programma di integrazione o di supporto è stabilito dal direttore nell'esercizio dei propri poteri.

La redazione si avvarrà degli strumenti tecnico-professionali necessari ed idonei per eventuali interventi.

Ai giornalisti non potrà essere richiesta l'obbligatorietà di prestazioni multimediali esterne al settore della stampa e l'utilizzazione dei risultati dell'attività giornalistica deve essere effettuata esclusivamente nell'ambito delle testate interessate ai programmi sinergici, per i quali non trova applicazione l'art. 14.

Il programma di integrazione o di supporto del materiale giornalistico sarà realizzato nel rispetto dell'autonomia professionale dei giornalisti secondo le specifiche legislative e del presente contratto.

I singoli piani relativi ai programmi di integrazione o di supporto — con i necessari riferimenti alla salvaguardia dell'occupazione nelle forme e con gli strumenti previsti dal contratto — saranno trasmessi alla commissione paritetica nazionale di cui all'art. 47 che esprimerà pareri sulla conformità degli stessi alle norme contrattuali. I piani saranno contestualmente trasmessi alla FIEG, alla FNSI ed alle organizzazioni aziendali e regionali. La commissione paritetica nazionale si pronuncerà nei 20 giorni successivi alla trasmissione dei piani.

Acquisito il parere della commissione, i piani relativi ai programmi di integrazione o di supporto formeranno oggetto di confronto in sede aziendale ai fini della loro applicazione, confronto che dovrà esaurirsi nei trenta giorni successivi. Le aziende dovranno fornire notizie e dati utili ai fini dell'esame dei piani. In sede di confronto i cdr potranno essere assistiti dalle organizzazioni sindacali territoriali. In caso di controversie nella fase applicativa, ognuna delle parti potrà chiedere il rinvio delle questioni in esame alle organizzazioni nazionali per le soluzioni di competenza.

Inseriti separati o altre testate non prodotti dalla redazione possono essere diffusi in aggiunta alle normali edizioni dei quotidiani o dei periodici, nel rispetto delle prerogative del direttore di cui all'art. 6.

Per i trasferimenti ed i mutamenti di mansione dei giornalisti eventualmente necessari per l'attuazione dei piani troverà attuazione quanto disposto dall'art. 22.

Nei modi che saranno definiti in sede aziendale i giornalisti delle singole testate quotidiane o periodiche interessate a processi sinergici saranno posti nelle condizioni di conoscere l'utilizzazione finale della loro opera ferma restando la tutela prevista dall'art. 7 della legge 22 aprile 1941, n. 663.

La Commissione nazionale paritetica esprime, quale organo di promozione delle relazioni industriali tra le predette Federazioni, pareri in ordine alla futura evoluzione contrattuale della normativa sulla base delle esperienze realizzate e delle questioni insorte in sede di applicazione.

ART. 4. ASSUNZIONE, PERIODI DI PROVA, SITUAZIONE OCCUPAZIONALE. ECONOMIE DI GRUPPO ED INTERAZIENDALI (sinergie editoriali).

(Omissis).

Processi sinergici - cessazione di attività e riduzione di organici.

Qualora successivamente alla realizzazione dei programmi di integrazione e di supporto di cui all'art. 43 si determinino casi di cessazione dell'attività o riduzione di organici da parte delle redazioni interessate, sarà valutata in sede di confronto fra le parti interessate la possibilità di assorbimento in altre testate editte o controllate dallo stesso editore, il ricorso al blocco dell'avvicendamento, l'applicazione del terzo comma dell'art. 33 e dell'art. 37 della legge 416 del 1981, 1° e 2° comma, la riduzione delle prestazioni straordinarie e il ricorso alle procedure di cui all'allegato D).